Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

GENNAIO 2014

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PRIMA PARTE 6

PRIMA SEZIONE - RELAZIONI ANNUNCIATE 6

SECONDA SEZIONE - NUOVE RELAZIONI 10

SECONDA PARTE - TABELLE 17

PRIMA SEZIONE - RELAZIONI ANNUNCIATE 17

SECONDA SEZIONE - NUOVE RELAZIONI 28

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel mese di **gennaio 2014** nonché delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PRIMA PARTE

PRIMA SEZIONE - RELAZIONI ANNUNCIATE

Fra le **relazioni annunciate** nel mese di **gennaio 2014** si segnala:

1. Atto. n. 210. Si tratta della relazione sull'attività svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. L'invio è avvenuto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento all'anno 2012; la relazione è corredata del bilancio di previsione e della pianta organica riferiti al medesimo anno e del rendiconto generale per l'anno 2011. La disposizione citata dispone che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Si ricorda che L'ISPRA è stato istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Il medesimo articolo 28 ha contestualmente soppresso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), trasferendone le funzioni al nuovo Istituto, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari straordinari di cui al comma 5 sempre dell'articolo 28 (effettivamente nominati con decreto

del ministro dell'ambiente del 23 luglio 2008). La precedente, nonché prima trasmissione, avente ad oggetto l'attività dell'ISPRA, con allegate le relative piante organiche e il bilancio di previsione per l'anno 2009, oltre ai conti consuntivi dell'anno 2008 dei tre enti soppressi (APAT, ICRAM e INFS) di cui l'ISPRA ha assunto le funzioni, risaliva al mese di luglio 2010[1].

2. Doc. CCIX, n. 1. PRIMA RELAZIONE. Si tratta della relazione prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94. La disposizione istitutiva disciplina i compiti attribuiti al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, prevedendo che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, eserciti le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario e che questi riferisca ad essi ogni tre mesi sull'attività svolta. Il Commissario, poi, *trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta*, mentre *trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività programmatica*. In sede di prima applicazione, la relazione annuale *deve essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013*. La relazione è stata annunciata, con riferimento al periodo fino al 31 dicembre 2013, in data 8 gennaio 2014. Il documento fissa alcuni punti chiave sul Piano carceri[2], precisando che il piano di interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, per l'adeguamento e il potenziamento di quelle esistenti prevede l'aumento della capacità ricettiva del sistema penitenziario nazionale attraverso l'attivazione di strutture progettate ispirandosi ad un differente modello di edilizia carceraria, in grado

[1] Si tratta dell'atto n. 448 annunciato il 30 luglio 2010.
[2] Previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3861 del 19 marzo 2010.

di offrire una maggiore vivibilità, con spazi pensati in funzione della tipologia dei detenuti che saranno ospitati. Risulta ben chiaro che il concetto di edilizia penitenziaria si saldi con le discipline esistenti per una concezione integrata degli spazio carcerario. La relazione indica quindi analiticamente le città e il numero di nuovi padiglioni costruiti. Con il predetto Documento si intendono adempiuti entrambi gli obblighi previsti dal comma 3 dell'articolo 4, vale a dire la relazione annuale sull'attività svolta e la relazione programmatica con cadenza semestrale.

3. Doc. LXXIX-*bis*, n. 1. Si tratta della relazione recante conclusioni della Quarta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità prevista dall'articolo 41-*bis*, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 21 maggio 1998, n. 162. La disposizione citata prevede che il Ministro per la solidarietà sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, convochi ogni tre anni una Conferenza nazionale sulle politiche dell'*handicap* alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità. Le conclusioni della Conferenza sono poi trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente. La relazione è quindi subordinata alla convocazione e svolgimento della Conferenza. L'ultima si era svolta a Torino il 2 e 3 ottobre 2009[3]. Quella che ha generato la presente relazione si è tenuta a Bologna il 12 e 13 luglio 2013. La relazione costituisce, soprattutto, *la fase culminante di un processo che, a partire dalla ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, prevista con legge n.18 del 2009, ha visto, grazie anche all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione*

[3] Si veda il Doc LXXIX-*bis* n. 1 della XVI legislatura, annunciato nella seduta n. 373 del 5 maggio 2010.

delle persone con disabilità, contenuta nella stessa legge, il raggiungimento di importanti obiettivi, sia a livello nazionale che internazionale, per l'Italia. Durante il triennio intercorso dopo la Conferenza di Torino, *l'Osservatorio ha adempiuto ad importanti compiti quali, ad esempio, la predisposizione di un rapporto dettagliato per l'Italia sulle misure adottate ai sensi dell'art. 35 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, inviato alle Nazioni Unite nel novembre del 2012, nonché la elaborazione del primo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale*. È stata assicurata *la partecipazione paritaria e proattiva delle organizzazioni del mondo della disabilità, anche grazie all'attività di sei gruppi di lavoro interni all'Osservatorio ed aperti al contributo di ulteriori esperti ed esponenti del mondo dell'associazionismo. Il Comitato tecnico-scientifico interno all'Osservatorio ha seguito e coordinato tutto il processo, assicurando fra l'altro l'attività di collazione e redazione dei testi.*

SECONDA SEZIONE - NUOVE RELAZIONI

Fra le **nuove relazioni** previste nel mese di **gennaio 2014** si segnala che**:**

Nuovi obblighi sono stati introdotti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147: *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*. In particolare:

1. **La relazione di cui al comma 11 dell'articolo 1**: Si tratta in realtà dell'integrazione di una relazione esistente. La norma prevede, infatti, che nella relazione di cui all'articolo 10[4] della legge 31 dicembre 2009, n. 196, siano indicate le revoche delle assegnazioni tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione, definita ai sensi del precedente comma 6 (pari a 43,8 miliardi di euro sui 54,8 miliardi di finanziamento), da effettuare con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, ai sensi dei commi 8 e 10, unitamente alla valutazione dei relativi impatti.
2. **La relazione di cui al comma 39 dell'articolo 1**: La disposizione prevede che in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Recita il comma 1 dell'articolo 536 che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la

[4]L'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che il Ministro dello sviluppo economico presenti alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale.[5]

3. La relazione di cui al comma 58 dell'articolo 1. La disposizione prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2014) della legge medesima - e quindi entro il 30 giugno 2014 -, il Ministro dello sviluppo economico invii alle Camere una relazione *una tantum*, per descrivere gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e 57. Tali disposizioni istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di *software* e *hardware* e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Il comma 57 specifica che le risorse del Fondo sono erogate a soggetti operanti in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, università

[5] L'articolo 12, al comma 1, stabilisce che il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Dicastero, illustri al Parlamento: l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; gli altri elementi di cui all'articolo 548. Il comma 2 prevede che il Ministro presenti annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Nella medesima relazione il Ministro della difesa deve altresì evidenziare le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.
L'articolo 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010 dispone che, in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmetta al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, con l'indicati, per ciascun programma l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; devono essere altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.

e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico[6].

4. La relazione di cui al comma 313 dell'articolo 1. La disposizione stabilisce che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo riferisca alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti *Normattiva* e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo. Si evidenzia che il comma 310 destina al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale *Normattiva*, volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo, il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il medesimo comma prevede che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome; prevede altresì che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri la gestione e il coordinamento operativo delle attività. Si ricorda che il progetto *x-leges* è finalizzato alle trasmissioni

[6] Il comma 57 prevede che si tratti di progetti volti a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti: *a)* ricerca e sviluppo di software e hardware; *b)* condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria; *c)* creazione di comunità *on line* e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze; *d)* accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale; *e)* creazione di nuove realtà industriali; *f)* promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi; *g)* condivisione di esperienze con il territorio; *h)* sostegno per l'applicazione delle idee; *i)* sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei *makers*.

telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la *Gazzetta Ufficiale* in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. La relazione di cui al comma 427 dell'articolo 1. La norma dispone che, sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario sulla *spending review*[7] di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 siano adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il medesimo comma dispone altresì che il Commissario riferisca ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui trattasi.

---

[7]Ai sensi del comma 2 dell'articolo 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto, ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si segnalano altresì:

6. La relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2013[8]. Il decreto: *Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato promotore per le celebrazioni del centenario dell'INDA* - Istituto nazionale per il dramma antico, demanda al predetto Comitato *il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero l'attività posta in essere nei 100 anni dell'istituto attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali.* Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; dal Ministro degli affari esteri; dal Ministro dell'economia e delle finanze; dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie; dal Presidente della Regione Siciliana; dal Sindaco di Siracusa (art. 2) ma vi possono successivamente aderire, *previo accordo dei soggetti di cui al comma 2, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere l'attività dell'INDA, purché gli stessi siano rappresentativi di luoghi o di esperienze qualificate ai fini della promozione e della divulgazione del dramma antico.* Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, ed in particolare per la definizione delle attività di promozione da porre in essere, il Comitato si avvale di un Alto Consiglio che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario dell'INDA. Il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2013 esprime il proprio avviso relativamente agli indirizzi generali formulati dal Consiglio. Il Comitato rimane in carica fino al 30 marzo 2015 e

[8] Decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2014.

predispone, d'intesa con il Consiglio, al termine delle celebrazioni, *una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale la trasmette alle Camere*. Si fa comunque presente che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, già prevede che il Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con compiti di coordinamento e promozione, in via generale, degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale, riferisca, tramite il suo Presidente, sulle attività svolte ogni quattro mesi al Consiglio dei ministri, che ne informa il Parlamento.

7. La relazione di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5[9]: *Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.* La disposizione citata prevede che la Banca d'Italia riferisca con cadenza annuale alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal medesimo articolo 4. Tale articolo, rubricato *Capitale della Banca d'Italia*, disciplina l'aumento del capitale da parte della Banca, la distribuzione, ai partecipanti, dei dividendi annuali e i soggetti cui possono appartenere le quote di partecipazione al capitale. In particolare, il comma 3 stabilisce che ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Per le quote in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

---

[9] Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2014. La data di entrata in vigore della legge di conversione è il 29 gennaio 2014.

SECONDA PARTE - TABELLE

PRIMA SEZIONE - RELAZIONI ANNUNCIATE

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCIX, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.L. 78/2013 art. 4 co. 3 terzo periodo	Relazione programmatica e di aggiornamento sull'attività svolta dal Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie *(dati aggiornati al 31 dicembre 2013)*	08/01/2014 n. 162	2ª	Annuale
Doc. CCIX, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.L. 78/2013 art. 4 co. 3 quarto periodo	Relazione programmatica - *(dati aggiornati al 31 dicembre 2013)*	08/01/2014 n. 162	2ª	Semestrale 31 dicembre
Doc. XXXI, n. 1[10]	D.L. 39/2009 art. 2-bis co. 1	Stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo *(dati aggiornati al 31 dicembre 2013)*[11]	13/01/2014 15/01/2014 n. 167[12]	8ª 13ª	Annuale
Doc. LXXXVII-bis, n. 2	L. 234/2012 art. 13 co. 1	Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(anno 2014)*[13]	10/01/2014 15/01/2014 n. 167	14ª e per il parere tutte	Annuale

[10] Già Doc.. n. CCXLIV nella XVI legislatura.
[11] La relazione è predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e inviata dal Ministro per la coesione territoriale.
[12] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. L'articolo 67-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, prevede che lo stato di emergenza cessi il 31 agosto 2012.
[13] La relazione è stata inviata dal Ministro per gli affari europei.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXVI, n. 1	D.LGS. 66/2010 art. 10 co. 2[14]	Stato della disciplina militare e stato dell'organizzazione delle Forze Armate *(anno 2012)*	22/01/2014 29/01/2014 n. 178[15]	4ª	Annuale

MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXIII-bis, n. 4	L. 234/2012 art. 14 co. 1	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(quarto trimestre 2013)*[16]	10/01/2014 16/01/2014 n. 169	Tutte	Trimestrale

[14] La disposizione riproduce l'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 984, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
[15] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[16] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei sulla base delle informazioni ricevute dalle Amministrazioni competenti. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, co. 1, della legge n. 11 del 2005, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lett. b della legge n. 234 del 2012.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXX, n. 2	L. 231/2003 art. 14 co. 1	Partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso *(gennaio-giugno 2013)*	07/01/2014 14/01/2014 n. 164[17]	3ª 4ª	Semestrale 30 giugno
Doc. LXXX, n. 1	L. 401/1990 art. 3 co. 1, lett. *G)*	Attività svolta per la riforma degli istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero *(anno 2012)*	15/01/2014 21/01/2014 n. 170	3ª 7ª	Annuale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 210	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[18]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2012 e rendiconto generale per l'anno 2011 dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale - ISPRA *(anno 2012)*	19/12/2013 07/01/2014 n. 160	13ª	Annuale 31 luglio

[17] La relazione è predisposta congiuntamente dai Ministeri degli affari esteri e della difesa ed è trasmessa dal Ministro degli affari esteri.

[18] L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha istituito l'ISPRA, stabilisce che l'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e, come tale, ricade nelle previsioni dell'art. 30, quinto comma, della legge 70/1975. L'articolo 28, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 112 ha soppresso, trasferendone le competenze all'ISPRA, l'ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, l'INFS - Istituto nazionale per la fauna selvatica e l'APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Con decreto 23 luglio 2008 n. 214, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato il commissario e i due subcommissari per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 51/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2013/2170, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)	24/12/2013 14/01/2014 n. 164	13ª 14ª	Eventuale[19]
Procedura d'infrazione n. 61/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2013/0402, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (imballaggi e rifiuti di imballaggio)	27/12/2013 14/01/2014 n. 164	13ª 14ª	Eventuale[20]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 62/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2013/0403, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia)	31/12/2013 08/01/2014 n. 162	5ª 6ª 14ª	Eventuale[21]

[19] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.
[20] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.
[21] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXV, n. 3	L. 196/2009 art. 14 co. 4	Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio *(aggiornata al 30 settembre 2013)*[22]	13/01/2014 16/01/2014 n. 169	5ª	31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno[23]
Doc. LXXIII, n. 3	L. 234/2012 art. 14 co. 2	Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(primo semestre 2013)*[24]	13/01/2014 16/01/2014 n. 169	Tutte	Semestrale 30 giugno

[22] La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista dall'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, abrogata dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009.

[23] Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa della amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 3, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

[24] Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, co. 2, della legge n. 11 del 2005, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lett. b della legge n. 234 del 2012.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CV, n. 1[25]	L. 149/2001 art. 39 co. 1[26]	Stato di attuazione della legge 149/2001 recante modifica alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile *(aggiornamento al 31 dicembre 2010, con dati aggiuntivi riferiti agli anni 2011 e 2012)*	16/12/2013 08/01/2014 n. 162	1ª 2ª	Triennale 31 dicembre
Procedura d'infrazione n. 57/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2013/0398, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali)	30/12/2013 08/01/2014 n. 162	2ª 14ª	Eventuale[27]
Procedura d'infrazione n. 64/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2013/0405, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia)	30/12/2013 08/01/2014 n. 162	2ª 14ª	Eventuale[28]
Doc. CCXI, n. 1[29]	R.D. 12/1941 art. 86	Relazione sull'amministrazione della giustizia *(anno 2013)*	21/01/2014 21/01/2014 n. 171[30]		Annuale 20 gennaio[31]

[25] Già Doc. CCII nella XVI legislatura.
[26] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente al Ministro per la solidarietà sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali).
[27] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.
[28] Contiene le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.
[29] GIà Doc. XXVII nella XVI legislatura.
[30] Nel corso della seduta pomeridiana del 21 gennaio 2014, il Ministro della giustizia ha consegnato la sintesi della relazione, che è stata pubblicata nell'Allegato B del Resoconto stenografico.

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XCI, n. 2	D.L. 8/1991 art. 16 co. 1[32]	Programmi di protezione, loro efficacia e modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia *(secondo semestre 2012)*	08/01/2014 n. 162	1ª 2ª	Semestrale 31 dicembre
Doc. XCI, n. 3	D.L. 8/1991 art. 16 co. 1[33]	Programmi di protezione, loro efficacia e modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia *(primo semestre 2013)*	08/01/2014 n. 162	1ª 2ª	Semestrale 31 dicembre
Doc. XXXVIII, n. 1	L. 121/1981 art. 113 co. 1[34]	Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata *(anno 2012)*	27/12/2013 02/01/2014 n. 159	1ª 2ª	Annuale

[31] In realtà è "entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario".
[32] Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
[33] Convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
[34] L'obbligo è adempiuto con la trasmissione della Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata che contiene anche la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 286/1998 e il rapporto di cui all'articolo 109, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 159 del 2011. L'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, dispone che la relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17 concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani di controllo del territorio. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha disciplinato una integrazione della relazione prevista. La disposizione citata prevede che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, "elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981".

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CIX, n. 4	L. 270/1997 art. 2 co. 14	Stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e a pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio *(terzo trimestre 2013)*	20/01/2014 28/01/2014 n. 176	7ª 8ª	Trimestrale 31 marzo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXIX-bis, n. 1	L. 104/1992 art. 41-bis co. 1	Conclusioni della quarta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità[35]	23/01/2014 23/01/2014 n. 174	11ª	Triennale 31 dicembre[36]
Doc. XLII, n. 1	L. 144/1999 art. 66 co. 3[37]	La formazione continua in Italia *(anni 2012-2013)*	23/01/2014 29/01/2014 n. 178	11ª	Annuale 30 novembre

[35] Sulla presente relazione si veda la Prima sezione del Focus.
[36] La presente relazione è subordinata all'organizzazione della Conferenza, da convocarsi con cadenza triennale.
[37] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri del lavoro e della previdenza sociale (attuale Ministro del lavoro e delle politiche sociali) e della pubblica istruzione verifichino, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale e trasmettano una relazione al Parlamento.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCX, n. 1[38]	L. 352/1997 art. 10 co. 8	Attività della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS SpA *(anno 2012)*[39]	03/01/2014 21/01/2014 n. 171	7ª	Annuale

[38] Già Doc. CLXVI nella XVI legislatura.

[39] Ai sensi dell'articolo 12, comma 24, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, dal 1° gennaio 2014 la Società è posta in liquidazione.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ANAC)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC)[40]	**Doc. XXVII, n. 8**[41]	L. 190/2012 art. 1 co. 2, lett. g)	Rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190 del 2012 *(anno 2012)*	27/12/2013 15/01/2014 n. 167	1ª 2ª	Una tantum

[40] Si fa notare che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'articolo 13, co. 9, già prevede la presentazione da parte della CIVIT di una relazione annuale sull'attività della Commissione ma non al Parlamento bensì al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.
La disposizione istitutiva dell'obbligo, lo poneva in capo alla CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2011, n. 125, ha cambiato la denominazione della CIVIT in Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC). La Commissione è stata istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, ed opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. Già il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 prevedeva che la CIVIT operasse anche quale Autorità nazionale anticorruzione e in tale veste riferisse annualmente alle Camere sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
[41] Si legge nella premessa del documento: l'Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto opportuno analizzare lo "stato dell'arte" delle politiche di contrasto della corruzione quale momento preliminare rispetto alla previsione dell'art. 1, c. 2, lett. g) della legge, in base alla quale "l'Autorità Nazionale Anticorruzione riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia". Pertanto, «il Rapporto, con i limiti descritti, vuole offrire un primo contributo alla riflessione nelle sedi istituzionali ai diversi livelli e alla conoscenza da parte dell'opinione pubblica delle questioni connesse all'efficace attuazione della legge n. 190/2012, nella consapevolezza che per affrontare adeguatamente le complesse sfide che la prevenzione e il contrasto alla corruzione impongono al nostro paese sono preliminarmente necessari forte unità di intenti, spirito di leale collaborazione tra le istituzioni e crescente attenzione delle istituzioni e della società civile all'affermazione della cultura della legalità e dell'integrità».

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità per l'energia elettrica e il gas	**Doc. XXVII, n. 9**	D.L. 112/2008 art. 81 co. 18	Attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sul divieto di traslazione dell'onere della maggiorazione di imposta sui prezzi del consumo nel settore energetico e sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 16, dell'articolo 81, del decreto-legge n. 112 del 2008 *(anno 2013)*[42]	27/12/2013 16/01/2014 n. 169	6ª 10ª	31 dicembre

GARANTE DEL CONTRIBUENTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Veneto	**Atto n. 226**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sull'attività svolta dal garante del contribuente *(anno 2013)*	20/01/2014 28/01/2014 n. 176	6ª	Annuale
Provincia autonoma di Trento[43]	**Atto n. 228**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento *(anno 2013)*	20/01/2014 29/01/2014 n. 178	6ª	Annuale

[42] La relazione sembrava una tantum ma sono stati trasmessi documenti successivi

[43] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti.

SECONDA SEZIONE - NUOVE RELAZIONI

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dello sviluppo economico	L. 147/2013 art. 1, co. 58[44]	Effetti dell'applicazione delle misure a sostegno delle imprese che si riuniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)	*Una tantum* 30 giugno 2014
Governo	L. 147/2013 art. 1, co. 313[45]	Risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e loro prospettive di sviluppo	Annuale 30 aprile
Commissario straordinario del Governo per la razionalizzazione della spesa e il coordinamento della finanza pubblica (*spending review*)	L. 147/2013 art. 1, co. 427[46]	Stato di adozione delle misure di razionalizzazione di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni (*spending review*)	Annuale
Presidente del Consiglio dei Ministri	D.P.C.M. 21/12/2013 art. 3, co. 2	Relazione conclusiva sulle iniziative realizzate dal Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'INDA [47]	Una tantum 30 marzo 2015

[44] Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.
[45] Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.
[46] Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.
[47] Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Banca d'Italia	D.L. 133/2013 art. 4, co. 6-bis[48]	Relazione sulle operazioni di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2013	Annuale

[48] La relazione di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014. La data di entrata in vigore della legge di conversione è il 29 gennaio 2014.: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. La disposizione citata prevede che la Banca d'Italia riferisca con cadenza annuale alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal medesimo articolo 4. Tale articolo, rubricato Capitale della Banca d'Italia, disciplina l'aumento del capitale da parte della Banca, la distribuzione, ai partecipanti, dei dividendi annuali e i soggetti cui possono appartenere le quote di partecipazione al capitale. In particolare, il comma 3 stabilisce che ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Per le quote in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014

n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013

n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013

n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013

n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013

n. 4. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 luglio 2013

n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013

n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013

n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ANNA RITA LORUSSO
TEL. 06/6706-2124; e-mail annarita.lorusso@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437